

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19840 Anno 2026  
Presidente: FERRANTI DONATELLA  
Relatore: ARENA MARIA TERESA  
Data Udiienza: 28/04/2026

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

**B** Devid nato a

avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte di appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari  
dato avviso alle parti;  
udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nuoro che aveva condannato Devid **B** in relazione al reato di cui all'art. 186 commi 2 lett. c, 2-*bis* e 2-*sexies*, d.lgs. 285/1992, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e disposto la revoca della patente di guida in luogo della sospensione disposta dal primo giudice.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla regolarità dell'etilometro usato e inosservanza delle norme processuali in materia di inutilizzabilità degli esiti ottenuti; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di



non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 182, comma 2-bis, Cod. strada; violazione del divieto di *reformatio in peius* nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida anziché la sospensione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Quanto al primo motivo, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. In particolare, da pag. 7 a pag. 12, nel rigettare lo specifico motivo di gravame, oggi riproposto, ha evidenziato che il primo giudice ha desunto l'omologazione e la regolare revisione e il funzionamento dell'etilometro dall'indicazione contenuta nel verbale di accertamenti urgenti, con valore fidefacente, dell'apparecchio usato (Drager Alcoltest 7110 MKIII matricola ARWE e della data di cadenza dell'ultima revisione effettuata il 17.5.2019 e valida fino al 17.5.2020) e ha richiamato le dichiarazioni del teste Corradini il quale, a specifica domanda, ha risposto che insieme all'apparecchiatura per l'accertamento era presente il registro di collaudo e revisione.

Anche il secondo motivo di ricorso si rivela privo di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale si iscrive pienamente nel solco della giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la gravità del fatto affermando che il ricorrente si è posto alla guida dell'autovettura su strada provinciale, in orario notturno, provocando un sinistro stradale mediante l'invasione della opposta corsia di marcia e collidendo con l'autovettura che in detta corsia procedeva regolarmente. E' stato altresì valorizzato il corteo sintomatologico riscontrato dagli operanti (forte alito vinoso, occhi ludici e andatura barcollante) indicativo di uno stato di effettiva alterazione oltre che il tentativo del ricorrente di sottrarsi alle sue responsabilità adducendo che alla guida dell'auto vi fosse la moglie. A quanto detto è stato, inoltre, aggiunto che il ricorrente è gravato da precedente specifico sia pure estinto a seguito del positivo svolgimento dei

lavori di pubblica utilità. Va in proposito ricordato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).

Meramente reiterativo il motivo afferente la errata applicazione della circostanza di cui all'art. 182 bis Cod. strada.

A tale proposito - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - si è ritenuto che il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante citata, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse ma qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in uno spazio aperto alla circolazione pubblica, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente. La previsione lungi dall'essere diretta a evitare ingorghi o rallentamenti, tende a ovviare a situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche nelle quali l'agente si pone alla guida; infatti, ciò che rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze alcoliche abbia dimostrato, in concreto, di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell'aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872; Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209), rimanendo quindi escluso dall'area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620). In proposito le sentenze di merito, con valutazione coerente con le risultanze processuali, hanno argomentato in merito alla sussistenza dell'incidente stradale riconducibile al comportamento dell'imputato che ha invaso la carreggiata opposta a quella di marcia.

Il quarto motivo attiene, infine, all'asserita violazione del divieto di *reformatio in peius* nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida in luogo della sospensione disposta dal primo giudice. In proposito è qui il caso di

ricordare che «in tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di "reformatio in peius" l'irrogazione, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, cod. strada, della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice)» (Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Rv. 283523 - 01).

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, il 28/04/2026.